

Riunione con i sindacati sugli avvicendamenti

# Entrate, confronto sulla dirigenza

ROMA ■ Le Entrate alle prese con le questioni della dirigenza: si è svolto, infatti, ieri a Roma un incontro tra organizzazioni sindacali e rappresentanti dell'Agenzia. Intanto, nell'ambito della giustizia tributaria, monta la polemica per la proroga dell'attuale Consiglio di presidenza. Proroga bollata dall'Associazione nazionale magistrati tributari come "sospetta" di incostituzionalità.

**La dirigenza alle Entrate.** La questione dirigenza è un tema molto sentito all'agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole-24 Ore» del 3 febbraio), con i sindacati in allarme per l'avvicendamento di 785 funzionari in tutta Italia. La richiesta era di discutere i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. L'incontro di ieri ha avuto un esito interlocutorio con un aggiornamento al 13 febbraio, visto che i sindacati hanno ricevuto un documento da parte delle Entrate, che intendono approfondire, con l'indicazione dei criteri finora seguiti e con le novità che si intendono adottare. Il comunicato finale di ieri è stato firmato, da parte sindacale, da Cgil-Fp, Cisl-Pp, Uil-Pa, Confsal-Unsa e Cida-Unadis.

Secondo il responsabile della direzione centrale del Personale delle Entrate, Girolamo Pastorello, «l'Agenzia è uno dei primi enti nell'ambito della pubblica amministrazione ad avere adottato una procedura con criteri definiti per l'attribuzione degli incarichi. Procedura che funziona da tre anni». I problemi sarebbero in realtà dovuti solo all'eccezionale ricambio che si è verificato quest'anno, con quasi 800 proposte giunte a Roma dalle Direzioni regionali. Tra gli indici di "tranquillità" che Pastorello cita, c'è anche lo scarso ricorso al contenzioso. Ma è proprio questo elemento un sintomo di disagio, secondo i sindacati. A dare voce a questa preoccupazione, Sebastiano Callipo, segretario del Salfi, secondo il quale «in mancanza di criteri trasparenti e formalizzati i dirigenti

non possono fare neanche ricorso al giudice, visto che quest'ultimo non può reintegrarli ma solo fissare per loro un indennizzo». I punti da fissare, secondo Callipo, sono: termine minimo per la dirigenza (indispensabile per valutare i risultati), diritto all'incarico per tutti i dirigenti in servizio e possibilità di definire con il direttore regionale, al momento del conferimento dell'incarico, risorse, obiettivi e risultati da raggiungere. Oltre a un sistema garantista rispetto al recesso. Callipo ha lamentato, in una lettera al ministro dell'Economia, la riduzione dei capitoli di spesa non obbligatori dal 40 al 60% per l'attuazione del principio del contenimento della spesa pubblica. «Il rischio è che — afferma Callipo — tra poco non si possa neanche pagare Sogei per i servizi resi».

## I giudici tributari divisi sulla proroga del Consiglio di presidenza

**Il Consiglio di presidenza.** La proroga del Consiglio di presidenza contenuta nel Dl milleproroghe (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 febbraio) è stata denunciata come a rischio di incostituzionalità dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale magistrati tributari, presieduto da Giacomo Caliendo. Il direttivo ha anche fatto presente che nel 2005 si è registrato un aumento del contenzioso per cui prima di parlare di riduzione delle risorse umane della giustizia tributaria, come fa il Dl, occorre valutare bene la situazione. Della questione si è discusso ieri anche al Consiglio di presidenza, dove però si è deciso di non fare nessun intervento. Spiega un consigliere del Cpgt: «In passato era stato lo stesso Consiglio a chiedere la proroga, non si vede perché questa dovrebbe essere illegittima».

ANTONIO CRISCIONE

I PARERI DELL'ECONOMIA ■ Dal ministero arriva una serie di risposte a interrogazioni parlamentari

# Più facili i benefici agricoli

Taglio ai requisiti per le agevolazioni - Superate le interpretazioni delle Dre di Emilia e Veneto

## Bonus Sud a quota 5.151

ROMA ■ Per gli investimenti nelle aree svantaggiate sono state accolte dal 2 al 20 gennaio 2006 5.151 istanze di bonus fiscale. Di queste 4.054

Premiate le istanze «rinnovate» nel gennaio 2006

questi i dati forniti dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, in risposta a un'interrogazione di Mario

Lettieri e Luigi Meduri in commissione Finanze alla Camera.

L'interrogazione chiedeva conto del fatto che alcune istanze fossero state respinte già il 2 gennaio, il primo giorno per la presentazione delle domande. Nel caso in questione si trattava, però, di rinnovi di istanze arrivate tardivamente per quell'anno. La risposta spiega che le istanze sono acquisite in via telematica e la determinazione cronologica delle richieste avviene in modo del tutto automatico, senza possibilità di errori.

### Il riepilogo

Le richieste del bonus occupazionale presentate nel 2006

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Le istanze presentate                             | 11.299        |
| Importi richiesti                                 | 2.363.964.139 |
| Le istanze accolte                                | 5.151         |
| Accolte: presentate nel 2004 e rinnovate nel 2005 | 4.054         |
| Importi in euro                                   | 655.609.282   |
| Accolte: presentate nel 2005 e rinnovate nel 2006 | 1.097         |
| Importi in euro                                   | 344.390.718   |

Fonte: ministero dell'Economia

mente le agevolazioni previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Per fruire delle agevolazioni (legge 604/1954): ■ il beneficiario deve essere persona che dedica la propria

attività manuale alla lavorazione della terra; ■ il fondo acquistato in aggiunta a eventuali altri fondi deve essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, pertanto, la complessi-

va forza lavorativa del nucleo familiare dell'acquirente non deve essere inferiore a un terzo di quella necessaria; ■ l'acquirente, nel biennio precedente l'atto d'acquisto, non deve aver venduto altri fondi rustici dalla superficie supe-

riore a un ettaro;

■ l'acquirente decade dalle agevolazioni tributarie qualora venda volontariamente il fondo o cessi di coltivarlo prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto.

L'estensione delle agevolazioni

ROMA ■ Possibile il 730 «fai-da-te». Nel senso che il ministero dell'Economia non esclude, per il futuro, questa possibilità. La precisazione è venuta ieri dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, in risposta a un'interrogazione di Paolo Dalle Fratte alla commissione Finanze della Camera. L'interrogazione chiedeva ragione della mancata messa a disposizione del software applicativo per la compilazione diretta da parte dei contribuenti del modello.

Il materiale richiesto, ha spiegato il ministero, non sarebbe d'aiuto al soggetto che trasmette il modello, ovvero il centro di assistenza. Nella risposta del sottosegretario, però, viene precisato che una possibilità del genere non è da escludere per il futuro, visto che farebbe risparmiare i compensi agli intermediari. Occorrono, però, integrazioni legislative. Nel 2004, è stato infine precisato, sono stati presentati 9.651.591 modelli 730 ordinari e 1.761.720 congiunti.

## Uno spiraglio per il 730 «fai-da-te»

Assonime riassume le novità sulle compravendite

# Pertinenze degli immobili sempre al valore catastale

Le novità della Finanziaria sulla tassazione delle compravendite immobiliari — che assume come base imponibile non più il prezzo dichiarato ma il valore catastale dei beni trasferiti — sono state riepilogate da Assonime nella circolare n. 7 del 7 febbraio.

**L'oggetto del trasferimento.** Per l'applicazione della nuova normativa occorre che il contratto abbia per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze. Le unità immobiliari sono quelle accatastate nel gruppo A (fatta eccezione per la categoria A/10, e cioè quella degli uffici). Peralto, nel corso di Telefisco 2006 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere presa in considerazione per l'applicazione della nuova normativa l'unità immobiliare non accatastata come abitazione ma di fatto utilizzata come tale.

Quanto alle pertinenze, anche Assonime aderisce alla tesi per la quale, mancando nella legge qualsiasi restrizione (che la legge fiscale conosce, ma ad altri fini, come ad esempio quello dell'applicabilità delle agevolazioni prima casa), la tassazione sulla base del valore catastale può essere applicata a qualsiasi tipo di pertinenza e indipendentemente dal loro numero: e così si può acquistare una abitazione con una pluralità di cantine o di garage e pure si può considerare come pertinenza di una unità abitativa il terreno destinato a servizio dell'abitazione stessa (destinato a giardino, posto auto).

**Gli atti giudiziari.** Riflettendo sulla considerazione che la norma abilita la tassazione sulla base del valore catastale e non del prezzo a condizione che ne sia fatta richiesta al notaio rogante, si arriva alla conclusione che i trasferimenti immobiliari per scrittura privata non autenticata non possono avvalersi di questa possi-

bilità. La novità non può applicarsi neanche ai trasferimenti ove non intervenga il ministero notarile. E cioè nei casi di:

- sentenze cui consegua il trasferimento di beni immobili in esecuzione di contratti preliminari nei casi in cui vi sia stato l'inadempimento alla stipula del contratto definitivo;
- vendite immobiliari in sede di espropriazione forzata;
- trasferimenti a seguito di espropriazione per pubblica utilità.

**I requisiti soggettivi.** Anche Assonime puntualizza che la disciplina non può applicarsi al di fuori dell'ambito dei trasferimenti immobiliari che avvengano tra persone fisiche non agenti nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti la norma esclude la tassazione su base catastale in tutti quei casi in cui l'operazione potrebbe avere riflessi in ambiti tributari diversi da quello dell'imposta di registro, per esempio in campo Iva o nell'ambito della determinazione del reddito con le regole proprie del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo. Per le operazioni effettuate da chi esercita una attività d'impresa, infatti, l'introduzione di un parametro di riferimento di obblighi tributari diverso dal corrispettivo avrebbe costituito un'anomalia difficilmente giustificabile: negli atti in questione deve naturalmente essere considerato il corrispettivo nella reale misura pattuita, per la rilevanza che esso assume agli effetti Iva (sia pure in presenza di una operazione esente) e a quelli delle imposte sui redditi.

ANGELO BUSANI

www.ilsote24ore.com/norme  
I documenti sulla manovra 2006

## notizie in breve

### ENTRATE/1

#### Istituiti i codici tributo per l'intrattenimento

■ Con la risoluzione 26/E, l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a titolo di imposta sugli intrattenimenti (Isi), per gli apparecchi senza vincita in denaro. I codici sono i seguenti: «5142» («Controllo automatizzato imposta sugli intrattenimenti-imposta»); «5143» («Controllo automatizzato imposta sugli intrattenimenti-sanzioni»); «5145» («Controllo automatizzato Imposta sugli intrattenimenti-interessi»). I contribuenti destinatari della comunicazione inviata in caso di versamenti omessi, tardivi o carenti, nel compilare il modello «F24 accise» (disponibile in formato elettronico sui siti [www.finanze.it](http://www.finanze.it), [www.aams.it](http://www.aams.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), dovranno esporre questi codici e i relativi importi esclusivamente nella sezione «Accise-Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione». Per consentire il riversamento delle spese sostenute dai Monopoli per notificare avvisi e atti, è istituito invece il codice tributo «5179».

### ENTRATE/2

#### I titoli degli enti trovano le regole per l'F24

■ L'agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione 27/E, il codice tributo per l'attribuzione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari. Il codice «1241», nella compilazione del modello F24, deve essere indicato nella sezione erario, esclusivamente nella colonna «importi a debito», mentre il campo «anno di riferimento» deve evidenziare l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma «AAAA». L'ente territoriale destinatario del versamento deve essere specificato nel campo «rateazione/regione/provincia», indicando il codice corrispondente, contenuto in una nuova tabella («Tabella T3 — Codici degli enti territoriali emittenti prestiti obbligazionari»). La tabella è disponibile, in formato elettronico, sui siti [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Con l'istituzione del nuovo codice, è soppresso il codice tributo «1231», denominato «Imposta sostitutiva su interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali e relativi interessi legali». Il nuovo codice tributo sarà efficace dal 15 febbraio 2006.

## CON L'INTEGRAZIONE DI UMS IN ASSICURAZIONI GENERALI NASCE IL PIÙ GRANDE POLO ASSICURATIVO MARITTIMO ITALIANO.

DA OGGI POTETE FAR SALIRE SULLA VOSTRA NAVE IL PRIMO GRUPPO ASSICURATIVO MARITTIMO ITALIANO E TRA I PIÙ GRANDI D'EUROPA: È IL POLO TRASPORTI DI ASSICURAZIONI GENERALI. GESTISCE I RISCHI CORPI, MERCI E YACHT, OFFRENDOVI LA SUA ESPERIENZA DI LEADER DEL SETTORE, MATURATA GRAZIE ANCHE ALL'INGRESSO DI UMS. GENERALI VI SARÀ SEMPRE ACCANTO, PER I TRASPORTI MARITTIMI, TERRESTRI E AEREI, CON LE SUE 710 AGENZIE, SPARSE SU TUTTA LA PENISOLA. MOLLATE PURE GLI ORMEGGI IN TUTTA SERENITÀ: CON GENERALI IL VIAGGIO SI PREANNUNCIA SERENO.



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali